

DICHIARAZIONE PER CANTIERE
NEL RISPETTO DEI LIMITI, ORARI E CONDIZIONI
PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Al Capo Settore Ambiente e Territorio
Comune di Padova

Il/la sottoscritto/a
in qualità di
della ditta
cod. fiscale/partita IVA
sede legale
telefono telefax
indirizzo mail

dichiara che:

l'attività del cantiere per
sito in
committente
pratica edilizia n. del
avrà inizio il
si prolungherà fino al
verrà effettuata nel rispetto dei limiti di rumore e di orario previsti dagli artt. 25 e 26 del
Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Padova, in particolare:

Durata del cantiere:
Non superiore a **6 mesi**.

Orari:
8:00 /13:00 – 14:30/19:00

All'interno di fabbricati occupati (da abitazioni e/o uffici/negozi): **9:00/12:30 – 15:30/18:00**

Limiti:
In zona I classe: **65 dB(A)***
In zona II, III, IV e V classe: **70 dB(A)***
In zona VI classe: **75 dB(A)***
All'interno dei locali occupati da persone ed adiacenti al cantiere (abitazioni e/o uffici/negozi): **65 dB(A)**.

I valori si intendono riferiti ad un tempo di misura di almeno 10 minuti.

Distanze
A non meno di 100 metri da:
- ospedali
- case di cura
- case di riposo
- scuole

Verranno realizzate le seguenti misure tecnico-organizzative per mitigare l'emissione acustica:

Allega alla presente:

- planimetria dell'area del cantiere con evidenziata la posizione delle sorgenti sonore e degli edifici esposti al rumore;
- schede tecniche delle attrezzature impiegate;
- fotocopia di un documento di identità;
-
-

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di conoscere quanto disposto in materia di inquinamento acustico dalla normativa nazionale, regionale e comunale ed attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

Padova, lì In fede

ATTENZIONE!

La dichiarazione va inoltrata, almeno 10 giorni prima della data di inizio lavori, alla Pec del Settore Ambiente e Territorio: ambiente@pec.comune.padova.it ;

Copia della dichiarazione stessa, va conservata sul posto, a disposizione degli organi di controllo.

L'assenza anche di una sola delle informazioni, dichiarazioni o allegati richiesti comporta il rigetto dell'istanza e pertanto l'attività non potrà considerarsi autorizzata.

La presente Dichiarazione è alternativa all'Autorizzazione in deroga e può essere presentata SOLO nel caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- la durata del cantiere non sia superiore a 6 mesi,
- il cantiere si collochi ad una distanza superiore a 100 metri da siti sensibili (ospedali, case di cura o di riposo, scuole);
- si preveda di rispettare TUTTE le condizioni di cui agli Artt. 23, 24 e 25 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Padova.

In caso contrario è necessario inoltrare, con le medesime modalità di invio, la RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA, su apposito modulo, **almeno 30 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose** ; le lavorazioni rumorose potranno iniziare solo dopo il rilascio da parte del Settore Ambiente e Territorio della specifica autorizzazione.

SANZIONI

Inosservanza norme regolamento: Art. 10 c. 3 L. 447/95, da € 258 a € 10.329

Inosservanza norme attività temporanee: Art. 8 L.R. 21/99, da € 103 a € 516

Superamento dei limiti: Art. 10 c. 2 L. 447/95, da € 516 a € 5.164

SEZIONE VI- Cantieri edili, stradali ed assimilati

Articolo 24 - Criteri generali

L'esecuzione delle attività dei cantieri edili, stradali ed assimilati, comprese le lavorazioni connesse ad esigenze di sicurezza e viabilità, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nei cantieri edili, stradali ed assimilati dovranno essere conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla normativa nazionale; dovrà essere, comunque, privilegiato l'utilizzo delle attrezzature, impianti e macchine ad emissione acustica minore e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.). E' vietato l'uso di macchinari privi della dichiarazione CE di conformità;
- b) in attesa di norme specifiche di cui all'Art. 3 comma 1 lettera g) della Legge 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- c) dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose;
- d) l'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo;
- e) la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire, quando possibile, nelle aree del cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture del cantiere;
- f) le macchine in uso nel cantiere, la cui emissione acustica sia direttiva, dovranno, se possibile, essere orientate in modo che l'onda acustica non incida direttamente o per riflessione primaria verso i recettori esposti;
- g) dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere;
- h) la durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, da apporsi a cura del soggetto che effettua i lavori, all'ingresso del cantiere.

Articolo 25 - Limiti

- 1) L'esercizio delle attività temporanee connesse ai cantieri edili, stradali ed assimilati, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non potrà superare i seguenti valori limite, riferiti ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti:
 - a) in zona classe acustica I: L_{Aeq} 65 dB(A);
 - b) in zona classe acustica II, III, IV e V: L_{Aeq} 70 dB(A);
 - c) in zona classe acustica VI: L_{Aeq} 75 dB(A).
- 2) Tali limiti si intendono fissati in facciata agli edifici situati in prossimità del cantiere e nei quali siano presenti recettori.
- 3) Non si applicano i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
- 4) Nel caso di effettuazione di lavori edili nello stesso edificio, o in locali adiacenti a quelli in cui sono presenti recettori, dovrà essere rispettato il limite di emissione acustica di 65 dB(A), misurato a finestre chiuse, all'interno dei locali disturbati non pertinenti al cantiere, prossimi a quelli in cui si eseguono i lavori e dove sia possibile la permanenza di persone.
- 5) La verifica fonometrica dei valori dovrà essere effettuata con tempo di misura sufficiente a descrivere esaustivamente tutti i fenomeni acustici e le diverse sorgenti impiegate nel cantiere, nelle differenti condizioni d'esercizio; in ogni caso, il tempo di misura per ognuno dei fenomeni e sorgenti sonore, dovrà essere almeno uguale o maggiore di 10 minuti.
- 6) Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione acustica ponderato A, conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Articolo 26 - Orari

- 1) L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili, compresi i cantieri di ristrutturazione, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00.
- 2) L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato o in adiacenza a locali dove sono presenti recettori (appartamenti e uffici/negozi in uso) è consentito dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00. In sede d'istruttoria, sarà possibile valutare orari di effettuazione dei lavori diversi, solo se concordati con i recettori esposti.
- 3) L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, in cantieri stradali di ordinaria manutenzione e di breve durata, o per la potatura, l'abbattimento di alberi, lo sfalcio dell'erba e/o assimilabili, relativamente al verde pubblico, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo e fatti salvi tutti gli altri adempimenti riguardanti la circolazione stradale.
- 4) Qualora, per motivate e comprovate esigenze, non sia in alcun modo possibile il rispetto dei valori limite e degli orari suindicati, in via eccezionale e solo per limitati periodi di tempo, potrà essere valutata la possibilità di concedere un'ulteriore deroga ai valori limite di emissione acustica e limitate e sporadiche deroghe all'orario, previa dimostrazione da parte del richiedente di aver messo in atto tutto quanto sia tecnicamente ed organizzativamente possibile per ridurre l'emissione acustica ai minimi livelli possibili e che non esistono soluzioni alternative più efficaci.
- 5) Solo ed esclusivamente per esigenze connesse alla sicurezza, mobilità e/o viabilità, su parere del Settore Polizia Municipale, sarà possibile concedere l'autorizzazione ad effettuare lavorazioni rumorose in periodo notturno.